



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Giulio Corsini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritte al n. 7982 del ruolo generale dell'anno 2014,
vertente

TRA

(A), nata a ... (..) il ... (c.f.: ...), ivi residente in via ... n. ..., ivi elettivamente domiciliata in via ... n. ..., presso lo studio degli avv.ti ... e ..., rappresentanti e difensori

- attrice -

E

(B), nato a ... (..) il ... (c.f.: ...), residente a ... in via ... n. ..., ivi elettivamente domiciliato in via ... n. ..., presso lo studio dell'avv.to ..., rappresentante e difensore

- convenuto -

OGGETTO: azione di impugnazione separazione consensuale omologata.

CONCLUSIONI: all'udienza del 15 febbraio 2017 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 16.5.2014, (A) conveniva in giudizio (B) deducendo, tra l'altro: di essersi separata consensualmente dal marito convenuto con decreto di omologa del Tribunale di Palermo del ...; che Detto provvedimento aveva previsto un contributo, a carico di (B), per il di lei mantenimento pari ad € 3.333,00 mensili

nonché il trasferimento, insieme ad alcuni titoli, del 50% della proprietà di tre unità abitative site in località ... nel comune di ... (...), censite al foglio .., particella ... sub, cat. a/7, anche al fine di sciogliere la comunione legale, il cui valore era stato stimato in € 300.000,00; che tale accordo fu eseguito, con atto notarile del 18.2.2013; che il costo di stipula, pari ad € 1.500,00, era stato da lei interamente sostenuto; che, poco tempo dopo, avendo avuto la necessità di vendere tali immobili, aveva scoperto che le dichiarazioni rese dal marito in seno all'atto notarile non erano rispondenti al vero in quanto tali immobili erano stati realizzati in difformità dalla concessione edilizia e dunque non erano commerciabili; che, pertanto, da tali beni non era possibile trarre alcun vantaggio economico e che tale scoperta alterava l'equilibrio economico che le parti avevano inteso perseguire in sede di separazione consensuale.

Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale di dichiarare la nullità per illiceità dell'oggetto della clausola contenuta all'articolo 5 dell'accordo di separazione limitatamente alla cessione delle quote di tali beni immobili e del successivo atto notarile di trasferimento nella pare in questione; in via subordinata di annullare l'accordo *ex artt. 1427-1428-1429 C.C.*; condannare (B) a corrispondere: la somma di € 300.000,00 pari al valore degli immobili in causa; la somma di € 1.500,00 pari al costo di stipula dell'atto notarile; la somma di € 570,96 per i danni emergenti subiti, con il favore delle spese processuali.

Costitutosi in giudizio, (B) si è opposto all'accoglimento delle domande deducendo, tra l'altro: che nell'ambito della separazione consensuale erano stati divisi tutti i beni che la coppia aveva acquistato durante il matrimonio; che gli immobili donati, che peraltro rendevano tra i 7.000,00 e i 9.000,00 € l'anno in locazione, erano stati acquistati nel 1991 e che nessuno poteva immaginarne la difformità rispetto alla concessione edilizia in quanto non erano mai stati affrontati lavori volti a modificarne lo stato dei luoghi; che la moglie aveva accettato la donazione consapevole del valore dei beni e della loro capacità di produrre reddito; che non sussisteva alcun vizio del consenso; di aver scoperto che in costanza di matrimonio la moglie gestiva titoli obbligazionari e che aveva volontariamente sottratto agli accordi per la separazione e alla conseguente divisione, così come un'autovettura pure acquistata in costanza di matrimonio.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice nonché, in via riconvenzionale, l'annullamento dell'intero accordo di separazione consensuale oltre ad accertare che i beni taciuti dall'attrice rientravano nella comunione legale e per l'effetto obbligarla a corrisponderne la metà del valore, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il giudizio veniva istruito con le produzioni documentali e con l'assunzione dell'interrogatorio formale di parte attrice, per essere poi definitivamente tratto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza in epigrafe indicata.

Ora, deve essere preliminarmente rilevato che la separazione tra i due coniugi è stata omologata dal Tribunale di Palermo in data ... e che in tale ambito il resistente si era impegnato (all.2, atto di citazione), per quel che qui rileva, a trasferire alla moglie del 50%, pari alla sua quota di proprietà, di tre unità abitative site in località ... nel comune di ... (...). Trasferimento poi avvenuto con atto notarile denominato "*Attribuzioni gratuite a seguito di separazione consensuale tra coniugi*" del 18.2.2013 (vd allegato 3 all'atto di citazione).

Sul punto deve rammentarsi che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con motivazione che si ritiene di condividere, il procedimento per la separazione consensuale omologata, "*nel quale concorrono elementi di diritto privato e pubblico*", costituisce una fattispecie complessa, per cui il regolamento basato sull'accordo (di natura privatistica) tra i coniugi acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di omologazione (di natura pubblicistica). In tale ambito, secondo la posizione "*privatistica*", la separazione consensuale omologata è essenzialmente costituita dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi (e di definire altri eventuali aspetti della vita coniugale e familiare), mentre la successiva omologazione assume una valenza di semplice condizione (sospensiva) di efficacia delle pattuizioni contenute in tale accordo (salvo per quanto riguarda i patti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d'intervento più penetrante: articolo 158, 2 co., c.c.).

Nell'ambito di questa concezione, gli aspetti privatistici della la separazione consensuale omologata - riguardata nella sua natura di negozio familiare - ottengono la massima considerazione, sicché la validità del consenso come effetto del libero in-

contro delle volontà delle parti, è presidiata dall'esperibilità dell'azione di annullamento per vizi, non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, *genus* cui appartengono quelli di diritto familiare. Pertanto, tenuto conto che l'intervento del Presidente non può escludere l'esistenza di vizi della volontà delle parti, devono trovare applicazione per la separazione consensuale omologata i rimedi contrattuali per i vizi del consenso (articoli 1427 e ss., c.c.: Cass. 4.9.2004, n. 17902; 20.3.2008, n. 7450), esperibili attraverso un giudizio ordinario secondo le regole generali (Cass. 22.11.2007, n. 24321), ovvero anche l'ordinaria azione di declaratoria di nullità dell'accordo secondo le coordinate codicistiche.

Con specifico riferimento al caso in esame, come detto, (A) ha chiesto la dichiarazione di nullità per illiceità dell'oggetto o, in subordine, l'annullamento *ex artt.* 1427-1428-1429 C.C. della clausola dell'accordo di separazione (e del successivo atto notarile) che prevedeva il trasferimento della quota delle unità abitative di cui sopra, avendone scoperto la difformità delle opere realizzate rispetto alla concessione edilizia rilasciata a suo tempo.

A ben vedere, tuttavia, dall'esame complessivo del tenore delle pattuizioni stipulate tra le parti l'impugnativa non è rivolta all'accordo di separazione considerato nel suo complesso bensì al contenuto dell'accordo con il quale si disciplina convenzionalmente la divisione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi, in conseguenza del suo scioglimento.

Si tratta in particolare delle clausole di cui ai punti 6 e 7 dell'accordo (6. "*nell'ambito dello scioglimento della comunione legale dei beni... Tutto ciò premesso il Dottore (B) si obbliga a trasferire entro e non oltre trenta giorni dal decreto di omologa la quota di sua proprietà, pari al 50% (del valore di circa 300.000,00) dei tre appartamenti di ... oltre al contratto indicato al punto d sopra descritti, alla Signora (A), in modo che la stessa divenga proprietaria al 100% di detti immobili e ne possa trarre un adeguato reddito.*"), che qui integralmente si richiamano e del successivo atto notarile con il quale sono stati poi effettivamente trasferiti i beni, in esecuzione di quanto pattuito.

Trattandosi di divisione convenzionale di beni, i rimedi esperibili sono costituiti unicamente, fatto salvo quanto appresso si dirà, dall'azione di annullamento della divisione per violenza o dolo (con esclusione dunque dell'errore, art. 761 c.c.), con la

precisazione che in caso di omissione di uno o più beni, non si dà luogo a nullità, bensì soltanto ad un supplemento della divisione (art. 762 c.c.: applicabili in virtù del richiamo di cui all'art. 1116 c.c.), ferma restando l'ordinaria esperibilità dell'azione volta a far dichiarare la nullità della divisione per illiceità della causa o dell'oggetto ovvero per la contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Ora, nel caso in esame non è controverso tra le parti, e risulta dalla relazione di perizia stragiudiziale asseverata prodotta dall'attrice (all.5, atto di citazione) che gli immobili oggetto dell'atto denominato "*Attribuzioni gratuite a seguito di separazione consensuale tra coniugi*" siano stati realizzati in difformità dalla concessione edilizia n.77/82 del 31.8.1982 (v. punti a., b., c., pag.3 dell'elaborato: ampliamenti di superficie, forme differenti rispetto agli elaborati grafici, ecc.).

Deve pertanto affermarsi la nullità dell'accordo nella parte in questione e dei conseguenti trasferimenti ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 28.2.1985 n. 47. (poi confluito nell'art. 46 del d.P.R. 6.6.2001, n.380), con conseguente declaratoria di cui al dispositivo (Cass. 5.12.2014, n. 25811; 17.9.2015, n.18261: ove espressamente si esclude la commerciabilità di un bene che abbia subito modifiche nella sagoma o nel volume rispetto a quelle preesistenti, o comunque previste nel progetto).

Quanto alle ulteriori domande, deve respingersi la domanda di corresponsione di una somma non inferiore ad € 300.000,00 in favore dell'attrice, tenuto conto che la nullità dell'attribuzione patrimoniale non comporta null'altro che il permanere tra i coniugi della comunione sui beni immobili oggetto del pregresso trasferimento. In altre parole, retrocessi i beni alla situazione antecedente di comunione, non possono sussistere pretese reciproche se non quelle derivanti da un ordinario regime di comunione su un determinato bene. Se pure potrebbe astrattamente predicarsi l'alterazione dell'equilibrio voluto dalle parti nella stesura dell'accordo che ha regolato la divisione dei beni rientranti nella (allora esistente) comunione legale dei coniugi, i rimedi esperibili sono soltanto quelli - qui non attivati - previsti espressamente per l'impugnazione della divisione contrattuale, in parte sopra richiamati.

Né sussistono i presupposti per riconoscere somme a titolo risarcitorio, mancando del tutto i presupposti per la configurazione di responsabilità di sorta in capo al

convenuto per l'affermata incommerciabilità dei beni, mai peraltro allegata con sufficiente specificazione.

In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto di annullamento dell'intero accordo di separazione consensuale in ragione della dedotta mala fede dell'attrice per l'aver taciuto l'esistenza di propri fondi, conti-correnti, autoveicoli e titoli, si osserva che non sussiste la prova del dolo dell'interessata necessario per l'annullamento dell'atto ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.

Al contrario, invece, dalla lettura del punto 9 del verbale di separazione consensuale a tenore del quale *"Entrambi i coniugi dichiarano di avere regolato con il presente atto ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e pertanto dichiarano di non avere l'un l'altro nulla a pretendere anche in relazione a saldi odierni relativi a titoli, conti correnti bancari e quant'altro rientrante in comunione dei beni"*, si evince inequivocamente che i coniugi hanno inteso regolare con l'accordo ogni aspetto dei loro rapporti patrimoniali con chiaro intento transattivo, facendo specifico riferimento a quanto qui rivendicato in via riconvenzionale dal convenuto.

Deve dunque rigettarsi ogni domanda e pretesa, anche di natura istruttoria, avanzate al riguardo.

[*Omissis*]

Le spese processuali - in ragione dell'esito del giudizio - devono essere compensate in ragione della misura della metà. Quanto alla restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:

- a) dichiara la nullità della clausola di cui al punto 5 (lettere a, b, c) della separazione consensuale omologata tra le parti dell'... e la nullità del conseguente atto datato 18.2.2013 denominato *"Attribuzioni gratuite a seguito di separazione consensuale tra coniugi"*, rep. ..., rac. ... per notaio ... in ..., limitatamente al trasferimento di tre immobili siti in ..., località ..., distinti al catasto fabbricati di ... al foglio .., mappa ..., sub.;
- b) rigetta le ulteriori domande formulate da (A);

- c) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da (B);
- d) dispone la cancellazione dalla comparsa di costituzione e risposta per il convenuto delle sole espressioni indicate in parte motiva;
- e) compensa le spese di lite nella misura di metà e condanna (B) alla refusione in favore di (A) della restante parte che liquida nella misura di € 550,00 per esborsi, in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Palermo, il 5 luglio 2017.

Il Giudice
dott. Giulio Corsini

Depositato il 14 settembre 2017